

PROTOCOLLO PER LA CONCESSIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'EMBLEMA DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI NEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE, DELLE ACQUE MINERALI
(Approvato con DCS n.6/2006 e s.m. con DCS n. 38/2006, D.D. n. 213/2007 e DGE n. 55/2010)

Art. 1 - Regolamento generale

Il presente protocollo è emanato in attuazione del Regolamento generale per la concessione della denominazione e dell'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini approvato con atto n.6/2006

Art.2 - Concessione della denominazione e dell'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, al fine di valorizzare il territorio e le attività socio-economiche locali, così come previsto dall'art.14, comma 4, L. 394/91e s.m.i., può concedere l'uso della propria denominazione ed emblema ad agricoltori ed imprese agricole ed agro-alimentari dei Sibillini che si impegnano alla progressiva riduzione dell'impatto delle loro attività sull'ambiente.

Art. 3 -Principi generali

La denominazione e l'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini possono essere concessi, per le finalità di cui al Regolamento Generale richiamato all'art.1. del presente Protocollo, ai prodotti agricoli e agro-alimentari conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza e ambiente, nonché alle disposizioni del presente Protocollo.

L'uso della denominazione e dell'emblema è concesso al beneficiario per un periodo di tre anni e può essere rinnovato. La domanda di rinnovo deve essere presentata al Parco almeno tre mesi prima della scadenza naturale della convenzione.

Art. 4 – Soggetti che possono richiedere la concessione della denominazione e dell'emblema e della denominazione del Parco

Possono richiedere la concessione della denominazione e dell'emblema del Parco le imprese:

- agricole che abbiano i terreni coltivati all'interno dei comuni del Parco;
- agro-alimentari e di imbottigliamento di acque minerali con sede operativa all'interno dei comuni del Parco, iscritte nel registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia di competenza e che operano con un proprio marchio aziendale.

Art. 4 bis – Definizioni dei prodotti

Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

I suddetti prodotti sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I al Trattato della Comunità Europea e che, per semplificazione, si riporta in allegato al presente protocollo (ALL.D).

La nozione di prodotti di "prima trasformazione che sono in diretta connessione" con i prodotti di base deve essere interpretata, ai fini dell'applicazione del presente protocollo, nel senso che essa implica un'interdipendenza economica manifesta fra i prodotti di base ed i prodotti che risultano dal processo di trasformazione, indipendentemente dal numero delle operazioni di cui questo consta. Sono quindi esclusi i prodotti di trasformazione che abbiano subito un procedimento produttivo il cui costo sia tale da far apparire come elemento del tutto marginale il prezzo delle materie prime agricole di base.

Per prodotti agroalimentari si intendono tutti quelli che non rientrano nella definizione di cui al precedente comma.".

Art. 5 – Prodotti ammissibili alla concessione dell'emblema e della denominazione del Parco

In rapporto al livello d'integrazione delle aziende agricole e agro-alimentari con il patrimonio ambientale, storico e culturale locale, la denominazione e l'emblema del Parco sono concessi a:

1. prodotti agricoli ottenuti con i metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CEE 2092/91 e successive modifiche.

A tale tipologia di prodotti viene concesso l'utilizzo dell' emblema e della denominazione di cui alla lettera a), dell'allegato A al presente Protocollo.

2. prodotti agricoli a denominazione d'origine protetta (DOP), Indicazione Geografica Protetta (IGP), alle Specialità Tradizionali Garantite (STG) di cui ai regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 o analoghi, riconosciuti dall'U.E.

A tale tipologia di prodotti viene concesso l'utilizzo dell' emblema e della denominazione di cui alla lettera b), dell'allegato A al presente Protocollo.

3. Prodotti agro-alimentari ovvero trasformati la cui azienda di produzione è dotata di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o Emas e provenienti "da agricoltura biologica" ai sensi del Reg. CEE 2092/91.
A tale tipologia di prodotto viene concesso l'utilizzo dell' emblema e della denominazione di cui alla lettera a), dell'allegato B al presente Protocollo.
4. Prodotti agro-alimentari ovvero trasformati e provenienti da agricoltura biologica ai sensi del Reg. CEE 2092/91.
A tale tipologia di prodotto viene concesso l'utilizzo dell' emblema e della denominazione di cui alla lettera b), dell'allegato B al presente Protocollo.
5. Prodotti agro-alimentari ovvero trasformati la cui azienda di produzione è dotata di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o Emas.
A tale tipologia di prodotti viene concesso l'utilizzo dell' emblema e della denominazione di cui alla lettera c), dell'allegato B al presente Protocollo.
6. Acque minerali la cui azienda sia dotata, o siano in corso le procedure per l'adozione, di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 o EMAS .
A tale tipologia di prodotti viene concesso l'utilizzo dell' emblema e della denominazione di cui alla lettera a), dell'allegato C al presente Protocollo.
A tale tipologia di prodotti può altresì essere concesso l'utilizzo dell'emblema del Parco nella sua versione naturale, ovvero senza la placca dorata sottostante, ove questo risulti più conveniente in termini di costi per l'azienda.

Art. 6 - Prodotti tipici e tradizionali

Ai sensi dell'art.6 del Regolamento generale per la concessione della denominazione e dell'emblema del Parco e nel rispetto del Protocollo dei prodotti tipici e tradizionali, da definirsi entro sei mesi, i processi di autocontrollo sulle modalità di produzione dei prodotti riconosciuti come "tradizionali e tipici" dell'area del Parco, attivati anche da associazioni e/o enti locali sono riconosciuti e concorrono ad arricchire l'offerta del territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

A tale tipologia di prodotti viene concesso l'utilizzo dell' emblema e della denominazione di cui alla lettera c), dell'allegato A e dell'allegato B al presente Regolamento.

Art. 7 – Corrispettivo

L'uso della denominazione e dell'emblema viene concesso dietro corrispettivo.

L'impresa agricola singola o associata in consorzio, che produce secondo i metodi dell'agricoltura biologica corrisponde al Parco la somma annua lorda forfettaria di € 50,00.

L'impresa agricola singola o associata in consorzio, che produce con caratteristiche omogenee, per tipologia e produzione, alle sue associate, corrisponde la somma lorda forfettaria annua di € 100,00.

Negli altri casi la procedura per la definizione della misura del corrispettivo è quella stabilita dal regolamento generale.

Art. 8 – Domanda

I soggetti che intendono richiedere l'utilizzo della denominazione e dell'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini devono presentare domanda secondo i modelli predisposti dal Parco.

Art. 9 – Cronoprogramma procedurale

La concessione all'utilizzo dell'emblema e della denominazione viene rilasciata dal Direttore del Parco entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. L'istruttoria procedimentale delle richieste – da effettuarsi con modalità di interlocuzione endoprocedimentale con il soggetto interessato, secondo quanto stabilito dalla vigente disciplina di legge - viene effettuata dal Responsabile del procedimento, nominato dal Direttore all'interno del Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile.

in attesa della nomina del responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile, il responsabile del procedimento di cui al comma precedente viene nominato dal Direttore tra i funzionari dell'Ente;

L'uso della denominazione e dell'emblema da parte delle imprese agricole, agroalimentari e di imbottigliamento di acque minerali è regolato da una specifica convenzione tra il Parco e il soggetto richiedente. Lo schema di tale convenzione è approvato contestualmente all'atto di concessione.

Art. 10 - Convenzione – obblighi del concessionario

Nella convenzione sono esplicitamente previsti gli obblighi del concessionario, che si impegna a:

1. non usare l'emblema e/o la denominazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini:
 - a. Per scopi contrari alla legge.
 - b. In modo contrastante o per attività non conformi alle finalità dell'Ente Parco, o, comunque, per scopi confliggenti con la preservazione dell'ambiente naturale.
 - c. Per contraddistinguere prodotti e/o servizi diversi da quelli espressamente indicati nella convenzione stessa o non conformi alle tipologie e caratteristiche di qualità in essa specificate, ovvero che abbiano caratteristiche di dannosità e/o insalubrità.,
 - d. In azioni pubblicitarie e/o promozionali non preventivamente approvate dall'Ente Parco.
 - e. Alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche.
 - f. In modo che ne possa derivare danno o discredito all'Ente Parco o alla sua immagine, ovvero pregiudizio ai danni del consumatore.
 - g. Quale propria ragione commerciale o parte di essa.
2. ad adottare, nella propria attività, standard di progressivo miglioramento della qualità del prodotto o del servizio
3. ad operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre, al massimo, l'impatto ambientale della propria attività;
4. a non intraprendere attività contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori;
5. a promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, un'immagine di qualità del Parco in particolare alla luce della Carta Europea per il Turismo Sostenibile che il Parco si è impegnato ad attuare;
6. a permettere l'accesso ad esperti incaricati dal Parco al fine di effettuare eventuali controlli.
7. a non dare in concessione o sub concessione l'emblema e/o la denominazione del Parco – sotto qualunque forma o denominazione – nei confronti di soggetti terzi.
8. a non depositare o usare marchi o contrassegni propri, da parte del concessionario, in tutto o in parte confondibili con l'emblema e la denominazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
9. Rispettare, pena la risoluzione del contratto, i termini massimi pattuiti con l'Ente Parco per l'ottenimento della certificazione di cui al precedente art. 5, punto n. 6.

Oltre a ciò la convenzione contiene:

1. il corrispettivo pattuito e le modalità di pagamento per l'uso della denominazione e dell'emblema;
2. le modalità di utilizzazione grafica della denominazione e dell'emblema, anche ai fini della promozione del Parco;
3. la procedura da applicare nei casi di inadempienze da parte del concessionario, riportata nel seguente art.11.

Art. 11 – Inadempimenti

In caso di violazioni del presente protocollo, il Parco, oltre alle sanzioni di cui alla legge 394/91 e s.m.i. derivanti dal mancato rispetto del Regolamento Generale, può adottare le seguenti misure:

1. Per gravi inadempimenti, specificati alla seguente punto n. 3), il Parco procede alla immediata risoluzione di diritto della convenzione, La revoca della concessione comporta, per l'ex concessionario, la perdita del diritto all'uso dell'emblema e della denominazione del Parco e il conseguente obbligo al ritiro dalla circolazione, entro 90 giorni, di tutto il materiale in cui l'emblema stesso o la denominazione compaiano. Il concessionario è inoltre estromesso dal circuito promozionale attivato dal Parco.
2. in tutti gli altri casi di inadempimento, rispetto agli obblighi previsti nel presente protocollo o nella convenzione, il Parco provvede a darne comunicazione al concessionario intimando a quest'ultimo di provvedere a regolarizzare la situazione entro un termine che non può comunque superare i trenta giorni. Scaduto tale termine e perdurando l'inadempienza, il Parco provvede alla risoluzione di diritto della convenzione.
3. Ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al punto 1 del presente articolo, sono ritenuti inadempimenti gravi:
 - a. Il mancato rispetto degli impegni di cui all'art.10, punto n. 1, lett. a,b, c, d, f, g, punti n. 4, 7 e 8.

Art. 12 – Forme di pubblicità

Il Parco prevede specifiche forme di pubblicizzazione del presente protocollo attraverso:

- a. la sua pubblicazione agli albi pretori delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
- b. Informativa a mezzo stampa, nel sito web del Parco e presso le Case del Parco.
- c. Informativa rivolte alle associazioni di categoria.

Art. 13 – Uso non autorizzato

Nel caso di uso non autorizzato della denominazione o dell'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, fatte salve le sanzioni di cui alla L. 394/91 e s.m.i., il legale rappresentante dell'Ente Parco intima l'immediata cessazione dell'uso nonché il divieto assoluto di utilizzare ogni materiale relativo in cui compare la denominazione o l'emblema del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Art. 14 – Norma Transitoria

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, utilizzano per i propri prodotti agricoli o agroalimentari o per la promozione degli stessi, la denominazione o l'emblema del Parco senza autorizzazione, qualora interessati, devono presentare apposita domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, secondo le modalità stabilite all'art.8.

In caso contrario, decorsi i tre mesi, verranno applicate le disposizioni di cui al precedente art.13.